

Detrazione 65%, in caso di mancato invio comunicazione entro marzo si può sanare con 32 euro

Detrazione 65%, in caso di mancato invio comunicazione entro marzo si può sanare con 32 euro

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate interpellata dall'Istituto Casacerta. Per sanare l'irregolarità versamento di 1/8 di 258euro entro marzo dell'anno successivo

Martedì 8 Aprile 2014

Dall'Agenzia delle Entrate arriva un chiarimento sulla procedura corretta per chi non ha effettuato la comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% per i lavori non terminati nel 2013 e con bonifici emessi nel 2013 entro il 31 marzo 2014.

La comunicazione va effettuata con apposito software IRE, Ver. 2.0 aggiornato al 9 ottobre 2013 ([CLICCA QUI](#)). Si scarica il software, si prepara la comunicazione salvandola in un file .IRE, poi attraverso la consueta procedura (per i commercialisti) si autentica convertendo il file con il software dell'ADE "File internet" in un file .ccf e si invia attraverso ENTRATEL.

Richiesta di informazioni all'Agenzia

L'architetto Francesco Giordano dell'Istituto Casacerta ha presentato all'Agenzia delle Entrate una richiesta di informazioni in merito alla Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica (65%) per lavori non terminati nel 2013 e con spese sostenute nel 2013.



Tale comunicazione andava inviata entro il 31 marzo 2014. Inviandola successivamente, secondo l'art. 11, comma 1, decreto legislativo 471/1997, è prevista una sanzione che varia da 258 a 2056 euro. Secondo alcuni fiscalisti effettuando un ravvedimento (pagando prima) la sanzione si riduce ad 1/5 di 258 euro, cioè 51,60 euro attraverso F24 e codice tributo 8114. "E' corretta la procedura? E' corretta la cifra? Vale anche per spese 2012 comunicate nel 2014?", ha chiesto l'Istituto Casacerta.

Entrate: è possibile sanare versando 1/8 di 258 euro

Nella sua risposta, resa a titolo di assistenza al contribuente e non a titolo di interpello ordinario, l'Agenzia delle Entrate, Centro di Assistenza Multicanale di Pescara, ha chiarito che *"per il mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori oltre il periodo d'imposta, da inviare all'Agenzia delle Entrate entro marzo, è applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.*

*Per sanare l'irregolarità è possibile effettuare il ravvedimento operoso **versando 32,00 euro (1/8 di 258)** con codice tributo 8911 entro marzo dell'anno successivo (circ. 21/E del 23 aprile 2010, punto 3.5)".*

La circolare 38/E del 28 settembre 2012

Prima di questo chiarimento si pensava che si dovesse attendere la sanzione di 258 euro senza soluzioni alternative.

“Il mancato invio, come chiarito dalla Circolare 21/E del 23 aprile 2010, comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal D.Lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata attraverso la remissione in bonis (introdotta dal DL n. 16/2012). Con l’istituto della remissione in bonis, infatti, possono essere sanati solo gli adempimenti e le comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, non le omissioni che assumono natura di «mera irregolarità» e dal cui «mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzione» e non la perdita del beneficio (Circolare 38/E del 28 settembre 2012)”.

Molti fiscalisti pensavano si potesse applicare il ravvedimento pagando 1/5 o 1/10 di 258 euro. L’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che **si può sanare con 1/8 di 258 euro.**